



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO**

Prima Sezione CIVILE

in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 4441 R.G.A.C., anno 2022, avente ad oggetto: somministrazione, vertente:

**TRA**

*Parte\_1* (già *Parte\_2*), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente dom.ta in Napoli alla via [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende giusta procura in atti

APPELLANTE

**E**

*CP\_1* elettivamente dom.to in Cervinara alla via [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti

APPELLATO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato come in atti, *CP\_I*, premesso di essere titolare di una utenza telefonica mobile con la società convenuta, conveniva in giudizio la *Parte\_I* [...] al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito della modifica del piano di fatturazione con riduzione da un mese a 28 giorni e conseguente pagamento da parte dell'utente di n. 13 bollette.

Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.

Con sentenza n. 182/2022 del G.d.P. di Montesarchio accoglieva in parte la domanda e condannava la *Pt\_I* al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 31,68 dalla data della domanda al soddisfo, oltre al pagamento delle spese di lite.

Avverso la predetta sentenza la *Parte\_I* proponeva appello deducendo in sostanza l'inammissibilità della domanda per non essere stato correttamente esperito il tentativo di conciliazione e l'erroneità dell'impugnata sentenza, stante la legittimità della fatturazione a cadenza diversa da quella mensile per le utenze mobili.

Costituitosi in giudizio, l'appellato contestava i motivi di gravame e ne chiedeva il rigetto.

Ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato.

In via preliminare va disatteso il motivo di appello concernente il difetto di condizione di procedibilità, avendo parte appellata prodotto in giudizio istanza di conciliazione mediante la piattaforma ConciliaWeb del 26 maggio 2021 con mandato di rappresentanza all'avvocato.

Deve sul punto rilevarsi che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 si considera comunque avverata decorsi 30 giorni dalla proposizione della domanda di conciliazione.

Né coglie nel segno la doglianza concernente la mancata corrispondenza tra quanto richiesto in sede stragiudiziale e giudiziale.

E' stato sul punto precisato che per le controversie riguardanti contratti aventi ad oggetto servizi di telecomunicazioni l'art. 1, comma 11 della l. n. 249 del 1997 ha previsto la necessità di un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al CORECOM appositamente istituito. Nessuna norma prevede anche l'ulteriore requisito della coincidenza tra l'oggetto del tentativo di conciliazione e quello della causa proposta poi in caso di esito negativo della conciliazione, posto che le norme vigenti si limitano a stabilire che la controversia giudiziale debba essere preceduta da un tentativo di conciliazione avanti al CORECOM competente. Ad ulteriore conferma di ciò, posto che il tentativo di conciliazione non richiede l'assistenza tecnica di un difensore, è evidente che non ha senso assumere che il tentativo di conciliazione debba contemplare *petita e causae* petendi identici a quelli delle domande svolte in causa: il tentativo di conciliazione, infatti, non ha natura di controversia giudiziale e quindi è ovvio che non abbia una causa petendi ed un *petitum* qualificabili come tali (Tribunale Milano sez. XI, 06/10/2021, n.8044).

Parimenti vanno rigettati i motivi di appello relativi alla disciplina richiamata e alla legittimità delle modifiche.

E' noto che l'art. 70 del d.lgs 1.08.2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" (nella formulazione vigente *ratione temporis*) prevede che il contratto indichi "in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile .... e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe... f) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo..." Il comma 4 prevede che "Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese ... ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al contraente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso".

Con delibera 15.03.2017 n. 121/2017/Cons I **CP\_2** ha aggiunto all'art. 3 della delibera 252/2016/Cons i commi 10 e 11 che prevedono: ' Per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo

delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli. Per la telefonia mobile la cadenza non può essere inferiore a quattro settimane. In caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, prevale la cadenza relativa a quest'ultima. 11. Gli operatori di telefonia mobile che adottano una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base diversa da quella mensile, informano prontamente l'utente, tramite l'invio di un SMS, dell'avvenuto rinnovo dell'offerta.", fissando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della delibera (avvenuta il 24.03.2017) per l'adeguamento, termine spirato il 22.06.2017.

Successivamente con l'art. 19-*quinquiesdecies* della l. 4.12.2017 n. 172, di conversione del d.l. 16.10.2017 n. 148, il Legislatore ha modificato ulteriormente l'art. 1 del d.l. 7/2007, aggiungendo i commi da 1-bis a 1-quinquies, del seguente tenore: 1-bis: I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al d. lgs del 1 agosto 2003 n. 259 prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese. 1-ter: Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 1-quater: L' **CP\_2** garantisce la pubblicazione dei servizi offerti e delle tariffe generali di cui al comma 1-bis, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate. 1-quinquies: In caso di violazione del comma 1bis 1 **CP\_2** ordina all'operatore la cessazione della condotta e il rimborso delle eventuali somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

È inserito poi il comma quattro bis che dispone che il periodo mensile o suoi multipli di cui al comma 1-bis costituisce standard minimo nelle condizioni generali di contratto e nella carta dei servizi. Nel caso di variazione dello standard da parte dell'operatore e tenendo conto delle tempistiche di cui al comma 1-ter, si applica un indennizzo forfetario pari ad E 50, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione, maggiorato di 1 per ogni giorno successivo alla scadenza del termine assegnato dall'Autorità ai sensi del comma 1-quinquies. L'Autorità vigila sul rispetto della presente disposizione nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1 co. 6 lett. a) num. 14 e co. 11 e 12 l. 31.07.1997 n. 249.

Le disposizioni sopra riportate sono entrate in vigore il 6.12.2017 ed il termine per l'adeguamento è spirato il 5.04.2018.

Ciò premesso con riferimento al quadro normativo, non colgono nel segno le doglianze di parte appellante circa l'inapplicabilità della delibera ai contratti di telefonia mobile.

E' stato sul punto precisato che l'art. 19 quindices, d.l. n. 148/2017, convertito in l. n. 172/17 non comporta alcuna abrogazione della precedente delibera dell'AGCom n. 121/2017, di cui conferma anzi i contenuti, esplicitandoli ed estendendoli ad un contesto più ampio delle comunicazioni elettroniche, per cui non si rinviene alcun effetto caducatorio, abrogativo della medesima delibera. La disciplina normativa, infatti, impone la medesima cadenza (mensile) già prevista dall'Autorità per i servizi di telefonia fissa, estendendo tale obbligo a tutti gli operatori di telefonia mobile e delle reti televisive, evidentemente al fine di garantire una maggiore uniformità di disciplina e di estendere la tutela della trasparenza ad una gamma più ampia di offerte commerciali (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 21/12/2018, n.12481).

Ancora è intervenuta sulla questione la sentenza del Consiglio di Stato n. 879/2020 precisando che la condotta tenuta dalle compagnie telefoniche rientra nelle ipotesi di pratica commerciale scorretta, indipendentemente dalla distinzione tra telefonia fissa e mobile e

tale orientamento ha trovato piena conferma anche nella ordinanza della Cassazione a SS.UU. n. 26164/2022 e nella giurisprudenza europea che ha riaffermato il suddetto principio.

La slealtà si concreta nel fatto che lo scarto tra 28 giorni e mese intero ha carattere ingannevole in quanto induce l'utente a sottovalutare la sottile discrepanza e a non porre attenzione al conseguente aumento di esborso economico.

In particolare, la clausola sulla nuova cadenza di fatturazione rende più difficile all'utente la percezione dell'aumento del costo attraverso il meccanismo della contrazione della periodicità di tariffazione che consente al gestore telefonico di percepire, nel corso di un anno, il corrispettivo per 13, anziché per 12 volte.

Ne consegue la violazione del principio di trasparenza e la applicazione a tutti i contratti di telefonia, fissa e mobile, anche anteriori alla L. 172/2017, in quanto qualificabile quale pratica commerciale scorretta, idonea, *nel suo insieme e in ragione delle singole modalità di sviluppo*, ad ingannare le scelte del consumatore, o a fuorviarle inquinando la sua libera scelta, rendendo meno intellegibile l'effettivo costo del servizio al fine di non consentire la percezione immediata dell'aumento della tariffa ed impedendo perciò una libera valutazione delle offerte”( Consiglio di Stato sentenza 879/2020).

Da ultimo è recentemente intervenuta la Suprema Corte che con sentenza del 15/02/2024, n. 4182 ha messo fine alla controversa questione della fatturazione a 28 giorni precisando che costituisce pratica ingannevole e quindi vietata quella da parte dell'operatore telefonico che stabilisce una cadenza di pagamenti ogni quattro settimane, anziché mensile. Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso; l'uso nel mercato delle comunicazioni era quello di fatturare mensilmente e la compagnia, stabilendo una fatturazione quadri-settimanale, avrebbe tratto ingiusto vantaggio dai suoi utenti.

Pertanto correttamente il giudice di primo grado ha riconosciuto l'illegittimità della tariffazione a 28 giorni applicata dalla *Pt\_1* all'utenza dell'attore né l'appellante ha dimostrato l'avvenuta comunicazione della modifica contrattuale alle parti, insistendo anzi nella legittimità di una possibile modifica unilaterale.

L'appello in definitiva deve essere rigettato.

Attesa la controvertibilità della questione le spese vanno integralmente compensate.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in narrativa, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così provvede:

- rigetta l'appello;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.

Benevento, 27 agosto 2024

Il Giudice

*dott.ssa Enrica Nasti*